

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE**

## **CAPO I°**

### **NORME DI CARATTERE GENERALE**

#### **Art. 1**

#### **Servizio di polizia rurale**

Il servizio di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare nel territorio del Comune di Belluno la regolare applicazione delle leggi e regolamenti ed ogni altra disposizione promulgati dallo Stato, dagli Enti Locali, Provinciali e Regionali e di integrarle, in relazione alle esigenze ed alle consuetudini locali, a tutela dei pubblici interessi nel campo agro - silvo - pastorale, delle acque pubbliche e della vita sociale in genere.

Al servizio sovrintende il Sindaco o l'Assessore delegato e viene svolto, per quanto di competenza dalla Polizia Municipale, e da tutti gli ufficiali ed agenti di Polizia Amministrativa e Giudiziaria.

#### **Art. 2**

#### **Poteri del Sindaco o Assessore delegato**

Al Sindaco, o all'Assessore delegato, oltre ai poteri che gli sono demandati dalla legge n. 142/90, in ordine alla tutela della pubblica sicurezza ed a quelli di emettere ordinanze per assicurare il libero transito sulle strade comunali e rurali, compete il potere e la facoltà di emettere ordinanze nei casi e nelle condizioni stabilite dalle norme del presente regolamento.

**CAPO II°**  
**NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI,**  
**COMUNALI E DEMANIALI**

Art. 3  
Esercizio del diritto di passaggio

L'accesso e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui, anche se incolti e non muniti dei recinti o dei ripari, è regolamentato dalle leggi vigenti in materia di proprietà. Gli aventi diritto al passaggio sui fondi di proprietà pubblica, per legge o per servitù o in forza di un permesso, devono evitare con ogni cura di provocare danni alle colture, alle piante, alle siepi ed a qualunque altra parte del fondo stesso. Sono consentite le gite ed escursioni, ma è obbligatorio percorrere, per tutte le zone coltivate o utilizzate per attività agricole, pascolative, zootecniche e boschive, soltanto le strade, i sentieri ed i passaggi silvo - pastorali chiaramente segnalati ed usualmente battuti dal consueto transito pedonale.

Art. 4  
Sosta degli automezzi e mezzi da campeggio

Fatto salvo quanto indicato da leggi o regolamenti diversi, anche in relazione alle aree private, la sosta degli automezzi è consentita esclusivamente sulle aree di parcheggio ove predisposte e segnalate e sulle piazzole con fondo sterrato che si trovano ai bordi delle strade di montagna, purché non siano di intralcio alla circolazione. Sulle aree pubbliche di tutto il territorio del Comune è vietata la sosta ai fini di campeggio di autocaravan e caravan, nonché l'impianto di tende, al di fuori di quelle aree allo scopo destinate e regolarmente segnalate, per le quali siano state rilasciate le prescritte autorizzazioni. Sono esclusi dal divieto i campeggi con tende o caravan a fini sociali e/o istituzionali previsti e/o consentiti da leggi o regolamenti diversi.

Art. 5  
Esercizio della caccia e della pesca

L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è regolamentato dalle leggi vigenti in materia, dai regolamenti attuativi e dalle limitazioni eventualmente poste dai proprietari dei fondi stessi a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 6  
Viabilità silvo - pastorale

Ai sensi delle LL.RR. 31 marzo 1992 n. 14 e 22 giugno 1993 n. 19 nelle strade silvo - pastorali, nelle piste forestali e di esbosco del legname, nei piazzali di deposito del legname stesso, nei sentieri e nelle mulattiere, nei tracciati delle piste da sci e degli impianti di risalita, nei prati, nei pascoli, nei boschi è vietata la circolazione dei veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza e antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, per i mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e locatari di immobili, nonché per i mezzi di chi debba transitare per motivi professionali. I mezzi, fatta eccezione per quelli adibiti a servizi e compiti istituzionali, devono avere preventiva autorizzazione comunale indicata da specifico contrassegno che deve essere visibile.

Art. 7  
Manifestazioni sportive a carattere temporaneo

Al fine di garantire la salvaguardia delle strade pubbliche, le manifestazioni sportive di ogni genere, competitive o non competitive, che si svolgono sui percorsi sterrati, sulle strade vicinali silvo - pastorali o altre strade individuate dal C.d.S. devono essere preventivamente autorizzate.

In occasioni di manifestazioni sportive o di altro genere, ogni posizionamento di cartelli pubblicitari o direzionali, ove ritenuto necessario o utile, fatte salve le specifiche norme di legge o regolamenti, è soggetto a nulla - osta del Comune, la cui richiesta di rilascio deve essere accompagnata da un elenco delle attrezzature e dei manufatti (o di quanto altro) dei quali eventualmente l'organizzazione intende servirsi quale supporto.

E' fatto obbligo agli organizzatori di rimuovere ogni cartello o indicazione esposta, al termine della manifestazione, e comunque entro il terzo giorno successivo,

provvedendo contestualmente al ripristino delle parti eventualmente danneggiate a seguito delle operazioni condotte ( di aiuole, prati, alberi, ganci, morsetti o altro).  
In caso di mancata rimozione entro il termine indicato al comma precedente, il Comune provvederà direttamente, con addebito dei costi e/o delle spese sostenute o dell'entità dei danni procurati, ai trasgressori.

## Art. 8

### Divieti e tutele per l'accensione dei fuochi

In riferimento alla Legge 1.3.1975 n. 47 e alla Legge Regionale 20.3.1975 n. 27 nonché alle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale, alla Legge 4.8.1964 n. 424, è vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi o ad una distanza minore di m. 100 dai medesimi, salvo per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi.

In ogni caso dovranno essere adottate tutte le misure necessarie a prevenire danni da incendi al territorio; il focolare va tenuto costantemente sorvegliato fino al suo completo spegnimento sotto la diretta responsabilità di chi lo ha acceso.

L'abbruciamento delle "ristoppie" e di altri residui vegetali in campagna è consentito soltanto quando la distanza dai boschi è superiore a 100 metri, purché il terreno attorno al focolare, venga accuratamente ripulito per evitare il propagarsi del fuoco; è vietato accendere fuochi quando spira il vento.

E' comunque assolutamente vietato accendere fuochi in qualsiasi luogo all'aperto nei periodi di prolungata siccità in cui vige l'ordinanza prefettizia di "MASSIMA PERICOLOSITÀ INCENDI".

E' vietato bruciare ovunque all'aperto materiale plastico, pneumatici, vernici o altri materiali che possano produrre diossina o altre sostanze tossiche.

E' altresì vietato bruciare all'aperto materiale riciclabile o altro materiale che è possibile conferire nei cassonetti di raccolta, anche differenziata, di rifiuti solidi urbani. In caso di incendio, in ambito rurale ed urbano, i proprietari di case adiacenti al luogo dello stesso devono consentire l'uso di quanto occorre e permettere l'accesso in ogni zona agli addetti all'opera di spegnimento e di isolamento del fuoco.

**CAPO III°**  
**NORME RELATIVE AL PASCOLO**  
**ED ALLA CONDUZIONE DEL BESTIAME**

Art. 9  
Norme generali

Per l'esercizio del pascolo, nei terreni ad esso destinati, debbono osservarsi le norme contenute dalle vigenti prescrizioni di massima e di Polizia Forestale, le cui penalità sono quelle contemplate dalla legge 9.10.1967, n. 950 (CR. 13.9.1978 n. 52 art. 5 - Provv. Cons. Reg. n. 83 del 18.2.1980). E' sempre comunque vietato condurre al pascolo bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade.

Art. 10  
Pascolo sulla proprietà altrui

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi periodo dell'anno e comunque regolamentato dalle norme vigenti in materia di proprietà.

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 e 925 del Codice Civile il pascolo abusivo senza custodia sui fondi comunali, demaniali o di proprietà privata e lungo le strade è regolato dagli articoli 96 e 97 della legge 24.11.1981, n. 689 che modifica gli artt. 636 e 639/bis del Codice Penale.

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che venga arrecato danno ai fondi vicini o molestia ai cittadini.

Art.11  
Conduzione del bestiame in transito

I proprietari ed i conduttori di mandrie o greggi transumanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni di Polizia Veterinaria della Unità Locale Sanitaria competente per territorio ed ogni altra norma riguardante la materia. In particolare, tutto il bestiame transumante nel Comune di Belluno deve essere munito della prescritta

documentazione sanitaria attestante le vaccinazioni e l'immunità degli animali da malattie infettive.

I pastori delle mandrie o delle greggi in transumanza devono comunicare all'Ufficio di Polizia Urbana del Comune di Belluno, la data di passaggio, il fondo presso cui prenderanno dimora, il terreno di cui hanno la disponibilità per il pascolo ed il personale che sarà adibito alla sorveglianza nonché gli spostamenti che verranno effettuati.

#### Art.12

#### Recinzioni con filo spinato

Al fine di non arrecare danno alle persone ed agli animali selvatici, è vietata la posa di filo spinato in tutto il territorio del Comune salvo quanto indicato nel regolamento di polizia urbana. La posa è consentita solamente per la realizzazione di chiudende che delimitano la zona a pascolo stagionale del bestiame, ma devono assolutamente essere rimosse al termine della monticazione.

#### Art. 13

#### Conduzione del bestiame lungo le strade

Per le strade, sia pubbliche che aperte al pubblico transito, il bestiame deve essere guidato e custodito da personale idoneo e dovrà comunque essere garantito il transito di tutti i veicoli.

Le greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade, qualunque sia la loro classificazione.

Quanto sopra anche in riferimento alle recenti norme sanitarie e del Codice della Strada

## **CAPO IV°**

### **STRADE ED ACQUE**

#### Art. 14

#### Integrità delle aree e dei fossi stradali

E' proibita ogni arbitraria alterazione o modifica della massicciata delle strade comunali, consorziali e vicinali o comunque soggette al pubblico transito o di alterare le dimensioni, la forma e l'uso delle stesse, nonché dei fossi laterali e delle scarpate.

#### Art.15

#### Transito con mezzi particolari o pesanti e occupazione di aree pubbliche

Sulle strade pubbliche è vietato transitare con carichi oltremodo pesanti o con mezzi che possano nuocere e/o danneggiare il sedime stradale, salvo autorizzazione dell'ente proprietario della strada, rilasciata di volta in volta preventivamente e previo deposito di congrua cauzione

E' vietato condurre a strascico sulle strade pubbliche, comunque denominate, legnami, o altro materiale, di qualunque sorta e dimensioni.

E' inoltre vietato circolare sulle strade predette con mezzi cingolati sprovvisti di copri cingoli.

Senza il preventivo nulla osta del Sindaco è vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade comunali e vicinali.

Nel predetto nulla osta devono essere indicati la località, l'estensione, la durata ed il tipo di occupazione, nonché l'eventuale quantificazione degli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico.

#### Art. 16

#### Lavorazione dei terreni prospicienti le strade pubbliche

I frontisti delle strade di pubblica utilità debbono evitare che le colture e/o materiali invadano la strada stessa o inibiscano la necessaria visibilità per garantire la pubblica incolumità. In tali casi è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del piano stradale o delle cunette.

L'aratura dei campi potrà essere effettuata sino ad una distanza di metri due dalla sede stradale e la fascia di terreno tra l'aratura e la sede stradale dovrà essere mantenuta libera da erba incolta.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari, il Comune, accertata l'infrazione, provvederà a dette operazioni a spese del proprietario frontista.

Le strade vicinali, sulle quali può, comunque, intervenire la manutenzione da parte dell'Amministrazione Comunale, devono essere mantenute a cura degli utenti in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti sono obbligati ad aprire almeno in una dei lati una cunetta o un fosso, provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente liberi in modo da garantire il regolare e rapido deflusso delle acque meteoriche.

## Art. 17

### Impianto di alberi e siepi

E' fatto obbligo ai proprietari confinanti con strade e vie pubbliche o ad uso pubblico di mantenere le siepi in modo che non oltrepassino il confine e possano respingere lo spazio visivo e di passaggio, pedonale e veicolare, sulla via.

Salvo quanto indicato dalle norme del Codice della Strada e dal Codice Civile è vietato piantare alberi o siepi lateralmente alle strade, a distanza inferiore a :

- 1) metri tre, misurati dal ciglio esterno del fosso o limite stradale, per gli alberi e per le siepi di altezza maggiore ad un metro;
- 2) metri uno, misurato come sopra, per le siepi, tenute ad una altezza non maggiore di un metro dal terreno.

Tali distanze si applicano anche per le recinzioni costituite da siepi morte in legno, reti metalliche e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 centimetri dal suolo.

Le siepi e alberature di impianto precedente all'entrata in vigore del vigente Codice della Strada, dentro e fuori i centri abitati, dovranno comunque essere regolate in maniera tale da non ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione e la pubblica incolumità. In corrispondenza di curve o intersezioni stradali, anche con passi o strade private, sono vietate le colture superiori a cm 80.

Fuori dai centri abitati, all'interno delle curve devesi assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal regolamento di esecuzione del vigente Codice della Strada in relazione all'ampiezza della curvatura.

Il materiale derivante dal taglio delle siepi e delle piantagioni, deve essere smaltito, in mancanza di appositi impianti predisposti da enti pubblici, direttamente all'interno



della proprietà, evitando di procurare inconvenienti igienico - sanitari, o favorire il ricovero di animali.

E' fatto comunque obbligo ai proprietari confinanti di mantenere le siepi e gli alberi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale o che nascondono la segnaletica. Nel caso in cui i proprietari confinanti non provvedano ad un regolare mantenimento o regimentazione delle siepi, oltre alla sanzione pecuniaria prevista dal Codice della Strada o dal presente regolamento, l'Amministrazione Comunale emetterà ordinanza di riscontro del comportamento omissivo e di ordine a provvedere. Nel caso di inottemperanza all'ordine specificamente impartito, l'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite terzi autorizzati, ha facoltà di accedere ai fondi privati per eseguire il taglio coattivo, addebitando le spese relative a carico del proprietario.

#### Art.18 Integrità degli alvei

Con riferimento al T.U. 25.07.1904, n. 523 - CAP VII - sulla polizia delle acque, senza l'autorizzazione delle competenti autorità, è vietato apportare qualsiasi variazione, innovazione o ingombro dell'alveo delle acque, in modo da alterarne il libero deflusso.

#### Art. 19 Canali naturali o artificiali

I proprietari singoli o consorziati e gli utenti di canali naturali o artificiali, sono obbligati ad impedire la fuoriuscita delle acque nelle aree circostanti.

Lo scolo delle acque provenienti dalle strade deve essere regimato in modo che non arrechi danno alle proprietà altrui.

Ai fini della prevenzione dei dissesti idrogeologici e della difesa del suolo, è fatto obbligo ai proprietari, singoli o consorziati, dei fondi attraversati da rii, ruscelli, rigagnoli, canali di scolo e di sgrondo e simili, di mantenere gli stessi in stato di efficienza e costantemente sgombri da qualsiasi materiale, in modo da consentire permanentemente il regolare e libero corso delle acque.

#### Art. 20

## Rispetto delle acque pubbliche

E' vietato danneggiare o sporcare, in qualsiasi modo, con sostanze inquinanti e non, le acque delle sorgenti e delle condutture pubbliche o private.

E' altresì vietato lavare, con o senza detersivi o detergenti, il bucato o altro, compresi gli autoveicoli o animali, nelle fontane di uso pubblico.

E' possibile utilizzare gli appositi lavatoi esterni esclusivamente per il bucato.

E' oltremodo vietato gettare nei tombini di scarico, sia pubblici che privati materiali putridi o sostanze inquinanti.

In materia deve comunque essere rispettato quanto indicato da leggi o regolamenti specifici.

### Art. 21

#### Rispetto delle prese d'acqua per pubblica utilità

In caso di irrorazione sul terreno di sostanze chimiche (fertilizzanti, diserbanti o altro) e in caso di spargimento di liquami zootecnici, oltre al rispetto delle leggi vigenti in materia, è vietato spargere dette sostanze entro un raggio di mt. 100 o della distanza maggiore o minore eventualmente segnalata sul posto, dalle sorgenti o prese d'acqua che alimentano fontane e/o condutture d'acqua per pubblica utilità.

Nel caso in cui la sorgente e la presa d'acqua non sia visibile, deve essere segnalata con apposita segnaletica.

## **CAPO V**

### **NORME PER LA SALVAGUARDIA DEL BESTIAME E DELLE PIANTE DA MALATTIE E/O PARASSITI**

#### Art. 22

##### Istruzioni di carattere generale

Nel caso di comparsa di malattie e parassiti sulle piante boschive e ornamentali, prima di qualsiasi intervento deve essere tempestivamente informata l'Autorità Forestale.

Al fine di evitare la propagazione della "Nottua" e della "Piralide del granoturco" i tutoli ed i residui del granoturco stesso, ove non siano stati raccolti ed utilizzati, dovranno essere distrutti (o bruciati) entro il 15 aprile di ogni anno.

Deve essere inoltre informato il Settore Veterinario dell'USSL circa la comparsa o la sospetta comparsa di malattie infettive e diffuse negli animali che dovranno, in ogni caso, essere immediatamente isolati.

E' fatto obbligo ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di rispettare le norme che verranno impartite dall'autorità competente per arginare le infezioni di cui sopra.

Nel caso si dovesse procedere all'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, dovranno essere rispettate le prescrizioni del Responsabile del Settore Veterinario dell'USSL e dei funzionari incaricati dal Sindaco che dovranno in ogni caso assistere al seppellimento e garantire il rispetto delle norme stabilite.

### Art. 23

#### Sostanze venefiche e lotta biologica

E' fatto obbligo a chi sparge esche o sostanze avvelenate a protezione dei prodotti agricoli, qualora dette sostanze potessero essere dannose per l'uomo o per gli animali, di darne preventivo avviso al Sindaco e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il periodo di efficacia di esse, tabelle ben visibili con la scritta "campo o prato con esche o sostanze velenose".

Nel caso in cui l'uso delle sostanze indicate nel comma precedenti provochi la morte di animali, è fatto obbligo di provvedere alla rimozione e/o all'interramento delle carcasse.

Allo scopo di favorire la propagazione e la moltiplicazione degli uccelli insettivori è vietata la distruzione delle nidiate degli stessi. E' parimenti vietato attirare gli uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

Nel periodo di fioritura degli alberi è vietato irrorare gli stessi con insetticidi o con altre sostanze chimiche tali che possano provocare la morte di quegli insetti che prelevano dai fiori le sostanze necessarie ai naturali processi legati alla impollinazione dei fiori e alla produzione di miele.

## CAPO VI

### NORME RELATIVE AL PUBBLICO DECORO

Art. 24  
Terreni

Ai proprietari dei terreni inerpati siti nelle vicinanze delle abitazioni o delle pubbliche vie, è fatto obbligo di tagliare e rimuovere l'erba almeno una volta nel periodo antecedente il 31 luglio di ogni anno. Qualora gli interessati non provvedano nel termine indicato nel comma precedente, l'Amministrazione Comunale emetterà ordinanza di riscontro del comportamento omissivo e di ordine a provvedere. Nel caso di inottemperanza all'ordine specificamente impartito, l'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite terzi autorizzati, ha facoltà di accedere ai fondi privati per eseguire lo sfalcio coattivo, addebitando le spese relative a carico del proprietario.

Art. 25  
Fabbricati rurali e concimaie

Salvo quanto indicato da leggi regolanti la materia, per le modalità da seguire nella costruzione e manutenzione dei fabbricati rurali sono da osservarsi le disposizioni contenute nello strumento urbanistico in vigore nel Comune di Belluno.

Le stalle con due o più bovini o equini devono essere fornite di apposita concimaia, costruita in conformità alle prescrizioni dei vigenti regolamenti d'igiene, oltre che delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.

Art. 26  
Irrigazione con sostanze maleodoranti

Lo spargimento dei liquami zootecnici è regolato da apposita normativa e comunque dovranno osservarsi le seguenti modalità:

1. lo spargimento dovrà essere effettuato con apposite apparecchiature ed essere mantenuto il più possibile rasente al terreno, evitando il lancio in aria con conseguente liberazione di aerosol, salvo nelle zone impervie;
2. Lo spargimento non dovrà avvenire:
  - in giornate ventose;
  - durante la pioggia;
  - il giorno successivo la pioggia e su terreni comunque intrisi d'acqua;
  - in giornate particolarmente afose.

3. Lo spargimento in prossimità dei centri abitati o in presenza di abitazioni sparse è vietato nelle fasce orarie dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 19.00 alle 20.00 e l'interramento dei liquami dovrà, comunque, avvenire entro la giornata successiva a quella in cui è stato effettuato lo spargimento.
4. E' assolutamente vietato effettuare operazioni che provochino effetti di ruscellamento.
5. Le strade, eventualmente lordate per effetto del passaggio dei mezzi di spargimento, dovranno essere ripulite come indicato nell'articolo seguente;
6. Zone e periodi di spargimento:
  - - primavera: prati e campi in prearatura e post aratura, erbai, vigneti, pioppeti;
  - - estate: prati dopo lo sfalcio, erbai, prati di graminacee, pioppeti e campi in prearatura;
  - - autunno: campi di mais in prearatura o post aratura, bietole, prati dopo l'ultimo sfalcio e vigneti;
  - - inizio di spargimento: dopo il disgelo;
  - - termine dello spargimento: fino a gelatura del terreno;
7. I termini prefissati dal calendario previsto nella normativa vanno temperati all'andamento climatico delle stagioni che possono condizionare sia la semina che il raccolto.

#### Art. 27 Pulizia delle strade

Su tutte le strade pubbliche è vietato gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare o imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze.

E' altresì vietato spargere fango e detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi o diramazioni alle strade pubbliche, in tal caso è obbligatoria l'immediata pulizia della strada.

Nel caso di trasporto prolungato con trattori o altri mezzi, che può verificarsi in occasione della raccolta dei prodotti agricoli, di lavorazioni del terreno o del trasporto di materiale di escavazione e/o demolizione, è ammessa la pulizia della sede stradale al termine della giornata lavorativa, che è comunque obbligatoria anche se le operazioni riprenderanno il giorno successivo, salvo che la strada non sia soggetta a divieto, temporaneo o permanente, di circolazione.

I trasgressori saranno soggetti al pagamento delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.

**CAPO VII**  
**NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA INFERIORE,**  
**DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI**  
**E DEI FRUTTI SPONTANEI DEL BOSCO E DEL SOTTOBOSCO**

Art. 28

Norme per la tutela della fauna inferiore e della flora

La materia è regolata da specifiche leggi cui si fa riferimento, ed in particolare, comunque, è vietata:

- a. la raccolta, la distruzione o il danneggiamento dei nidi di formica del tipo Rufa e l'asportazione delle loro uova, larve ed adulti;
- b. la cattura di tutte le specie del genere Rana dal 1° marzo al 30 aprile di ogni anno e di tutte le specie del genere Helix L. (lumache con chiocciola "sciuss") dal 1° aprile al 30 giugno di ogni anno;
- c. la cattura di uova e girini di tutte le specie di anfibi durante tutto l'anno;
- d. la raccolta di tutte le specie di muschi, licheni, erbe ed arbusti, che hanno diffusione spontanea e naturale nel territorio censuario del Comune di Belluno.
- e. Si considerano protette, e ne è pertanto vietata la raccolta, tutte le piante, gli arbusti e le erbe di cui all'art. 7 della Legge Regionale 53/74 e successive modifiche. E' comunque sempre vietata l'estirpazione di bulbi, tuberi o radici di ogni specie di flora spontanea, Tuttavia è consentita la raccolta di un chilogrammo di asparagi selvatici, per persona, al giorno e di sei assi floreali (steli floriferi), di muschi e licheni allo stato fresco, purché non rientrino nella normativa dell'art. 7 della predetta legge Regionale.

Nessuna limitazione è posta al proprietario del fondo, al coltivatore diretto o affittuario, per la raccolta delle piante coltivate e quelle infestanti i terreni coltivati, nonché quelle sfalciate per la fienagione.

Rimangono altresì escluse dal divieto e dalle limitazioni sopra indicate le piante protette che provengono da colture, giardini, stabilimenti o serre. Tali piante e fiori, se posti in commercio, devono essere accompagnati da certificato di provenienza redatto dal produttore.

Così come sancito dalla legge è vietata la raccolta delle piante medicinali od officinali senza la specifica autorizzazione.

## Art. 29 Raccolta dei funghi

Nel territorio del Comune di Belluno la raccolta dei funghi è soggetta alla regolamentazione stabilita dalla legge Regionale 19.08.1996 n. 23, dal relativo Regolamento di attuazione e dal Regolamento adottato dalla Comunità Montana Belluno Ponte nelle Alpi.

Essa è subordinata al possesso di una autorizzazione regionale, sotto forma di apposito tesserino, avente validità su tutto il territorio regionale e da un permesso che consente la raccolta nell'ambito del territorio dell'ente che l'ha rilasciato. Sono esentati dal tesserino e dal permesso i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi, al fine di consentire i controlli, tali soggetti devono munirsi di autocertificazione oppure di dichiarazione sostitutiva per dimostrare i titoli che consentono l'esenzione.

La raccolta giornaliera pro - capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 2 al giorno per persona, di cui non più Kg. 1 al giorno per le seguenti specie:

Pioppini, Ovoli; Porcini, Fungo di San Giorgio, Gallinaccio, Finferla, Prugnolo Trombetta del Morto, Mazza da tamburo, tutte le specie di spugnola, Morette e Verdone.

I limiti sopra indicati possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici o scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.

Per tutti i funghi è consentita la raccolta solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.

E' vietata la raccolta dell'amanita Cesarea (Ovolo) allo stato di ovolo chiuso.

Nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell'ambito dei fondi di proprietà o in possesso.

Sono altresì vietati:

- a. la ricerca dei funghi durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole e nelle giornate che verranno stabilite di anno in anno dall'apposito regolamento comunitario;
- b. l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione: il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie;
- c. la distruzione volontaria di carpofori fungini di qualsiasi specie;

- d. la raccolta e l'asportazione, anche ai fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere consentite;
- e. la raccolta dei funghi: 1) nelle riserve naturali e in parchi naturali regionali, nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta Regionale su proposta degli enti locali interessati; 2) nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi; 3) nelle aree urbane a verde pubblico per una fascia di 10 metri dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate ad ex discariche e nelle zone industriali. E' fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore fungine.

### Art. 30

#### Commercializzazione dei funghi

L' autorizzazione comunale alla vendita dei funghi spontanei e alla vendita dei funghi porcini secchi sfusi di cui agli articoli 2 e 7 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 è rilasciata a soggetti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate, dalle strutture territoriali competenti al riconoscimento della idoneità.

La vendita dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio è consentita previa idonea certificazione di avvenuto controllo da parte delle Aziende USSL.

A tal fine valgono le norme previste dal D.P.R. 14.07.1995 n.376.

### Art. 31

#### Raccolta dei frutti del sottobosco

E' consentita la raccolta dei frutti del sottobosco a solo uso personale o familiare, salvo che non sia interdetta dal proprietario del fondo, e comunque per una quantità globale di un chilogrammo per persona al giorno.

In deroga al comma precedente, il Sindaco potrà rilasciare particolari autorizzazioni da valutare caso per caso.

Per la raccolta del mirtillo nero è vietato l'uso del pettine o di attrezzi similari.



Art.32  
Selvaggioni e semi forestali

Senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall'Autorità Forestale, è vietata l'estirpazione dei selvaggioni, a qualsiasi uso destinati, e la raccolta dei semi forestali con o senza strobili.

E' vietata la commercializzazione di piantine forestali senza la prescritta autorizzazione o licenza.

In conformità alle prescrizioni di Polizia Forestale vigenti, le piantine, i cimali, o comunque parti delle piante, di qualsiasi grandezza, dell'abete rosso o bianco e del pino (Alberi di Natale), provenienti sia dai boschi di proprietà pubblica che privata, devono essere accompagnati dallo speciale contrassegno prescritto, allo scopo di accertarne la provenienza da tagli o colture legittimi.

**CAPO VIII**  
**NORME PER L'INERBIMENTO E/O IL CESPUGLIAMENTO**

Art. 33  
Sistemazione dei terreni assoggettati a sbancamento e movimento

Nella realizzazione di strade, piste e altri lavori che comportino la rimozione dello strato erboso, arbustivo o arboreo, si dovrà provvedere alla risistemazione delle aree smosse, non oltre la fine della stagione vegetativa successiva al termine dei lavori fissati nella concessione, con semine, trapianti ecc. adatti al territorio.

Art. 34  
Domanda per l'esecuzione di opere di restaurazione ambientale e documentazione relativa

Salva l'osservanza delle norme e procedure indicate delle prescrizioni di Polizia Forestale o di specifici regolamenti, per la realizzazione di lavori che comportino la rimozione degli orizzonti superficiali del terreno per superfici superiori ad un ettaro, salvo i territori sottoposti a vincolo idrogeologico (dove si prescinde dall'entità minima

di superficie), dovrà essere presentato progetto di realizzazione dei lavori di variazione morfologica del terreno in conformità allo strumento urbanistico vigente.

La domanda dovrà comprendere i seguenti dati:

- a. relazione corredata da illustrazione fotografica a colori sullo stato fisiografico dei luoghi, sulla copertura vegetale preesistente i lavori;
- b. i limiti del terreno soggetto a sbancamento o movimento dovranno essere chiaramente indicati con segnali esistenti, inamovibili ed in numero adeguato, indicati nella richiesta;
- c. la ricomposizione vegetale del terreno dovrà essere fatta con specie autoctone, elencate, nell'area ove si opera, riconosciute dall'Autorità preposta;
- d. stato idrogeologico della zona;
- e. tipo di intervento proposto.

I dati richiesti dovranno essere riportati ed evidenziati in modo chiaro sulla cartografia a scala 1: 5.000 o superiore, che dovrà essere allegata alla domanda.

#### Art. 35

##### Cure colturali successive

Nell'eventualità di insufficiente ripresa del tappeto erboso e delle specie arboree impiegate nelle opere di rimboschimento, i proprietari o conduttori dei terreni soggetti alla restaurazioni ambientali, dovranno provvedere, annualmente, ad effettuare la necessaria risemina e gli opportuni risarcimenti, rispettando il tipo di preparazione, l'eventuale mescolanza polifitica e quanto indicato dalla prescritta autorizzazione originaria.

Qualora i soggetti obbligati non provvedano ad eseguire tempestivamente quanto previsto dal comma precedente, il Sindaco, con proprio provvedimento e fatta salva l'applicazione dell'eventuale sanzione amministrativa, ordinerà l'esecuzione degli interventi necessari.

## **CAPO IX NORME DI PROCEDURA**

### Art. 36 Norme di procedura

Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione di proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le norme del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale e della Legge 24.11.1981, n. 689.

### Art. 37 Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni contenute dal presente regolamento, fatte salve quelle previste da specifiche norme di legge e/o regolamenti, sono punite con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000.

Per la violazione degli artt. 18, 19, 20 comma 1°, 21 e 23, si applica la sanzione pecuniaria da lire 500.000 a lire 3.000.000.

Per ogni violazione del presente regolamento è ammessa l'oblazione prevista dall'art. 107 del Testo Unico 3 marzo 1934, n. 383, "Della legge comunale e provinciale", nella misura fissa pari alla determinazione del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81, in relazione alle sanzioni indicate nel comma precedente.

Nell'applicazione delle sanzioni sopraindicate va fatto salvo quanto disposto dall'articolo 106 del T.U.L.C.P., anche in caso di ordinanza - ingiunzione.

### Art. 38 Sanzioni accessorie

Nel caso di inottemperanza degli obblighi previsti dagli articoli del presente regolamento (taglio, sfalcio o altri interventi) l'Amministrazione Comunale emetterà ordinanza di riscontro del comportamento omissivo e di ordine a provvedere. Nel caso di inottemperanza all'ordine specificamente impartito, l'Amministrazione Comunale,

direttamente o tramite terzi autorizzati, ha facoltà di accedere di accedere ai fondi privati per eseguire la prescrizione con addebito delle spese al trasgressore.

Analogo intervento dell'Amministrazione Comunale avverrà anche in caso di inottemperanza delle sanzioni accessorie

### Art. 39 Entrata in vigore

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione, dopo l'intervenuta esecutività, ai sensi dell'art. 10 dispo. prel. C.C.

Con la medesima data viene abrogato il "Regolamento di Polizia Rurale" approvato con deliberazione del 03/07/1924.

Indice :

#### Capo I° - Norme di carattere generale

- art. 1 Servizio di polizia rurale
- art. 2 Poteri del Sindaco o Assessore delegato

#### Capo II° - Norme relative al rispetto dei beni privati, comunali e demaniali

- art. 3 Esercizio del diritto di passaggio
- art. 4 Sosta degli automezzi e mezzi da campeggio
- art. 5 Esercizio della caccia e della pesca
- art. 6 Viabilità silvo - pastorale
- art. 7 Manifestazioni sportive a carattere temporaneo
- art. 8 Divieti e tutele per l'accensione dei fuochi

#### Capo III° - Norme relative al pascolo ed alla conduzione del bestiame

- art. 9 Norme generali
- art. 10 Pascolo sulla proprietà altrui
- art. 11 Conduzione del bestiame in transito
- art. 12 Recinzione con filo spinato
- art. 13 Conduzione del bestiame lungo le strade

#### Capo IV° - Strade ed acque

- art. 14 Integrità delle aree e dei fossi stradali
- art. 15 Transito con mezzi particolari o pesanti e occupazione di aree pubbliche
- art. 16 Lavorazione dei terreni prospicienti le strade pubbliche
- art. 17 Impianto di alberi e siepi

- art. 18 Integrità degli alvei
- art. 19 Canali naturali o artificiali
- art. 20 Rispetto delle acque pubbliche
- art. 21 Rispetto delle prese d'acqua per pubblica utilità

Capo V° - Norme per la salvaguardia del bestiame e delle piante da malattie e/o parassiti

- art. 22 Istruzioni di carattere generale
- art. 23 Sostanze venefiche e lotta biologica

Capo VI° - Norme relative al pubblico decoro

- art. 24 Terreni
- art. 25 Fabbricati rurali e concimaie
- art. 26 Irrigazione con sostanze maleodoranti
- art. 27 Pulizia delle strade

Capo VII° - Norme per la tutela della fauna inferiore, disciplina della raccolta dei funghi e dei frutti spontanei del bosco e del sottobosco

- art. 28 Norme per la tutela della fauna inferiore e della flora
- art. 29 Raccolta dei funghi
- art. 30 Commercializzazione dei funghi
- art. 31 Raccolta dei frutti del sottobosco
- art. 32 Selvaggioni e semi forestali

Capo VIII° - Norme per l'inerbimento e/o il cespugliamento

- art. 33 Sistemazione dei terreni assoggettati a sbancamento e movimento
- art. 34 Domanda per l'esecuzione di opere di restaurazione ambientale e documentazione relativa
- art. 35 Cure colturali successive

Capo IX° - Norme di procedura

- art. 36 Norme di procedura
- art. 37 Sanzioni
- art. 38 Sanzioni accessorie
- art. 39 Entrata in vigore